

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI DI STUDIO

- vista la legge 24 maggio 1967, n. 396 (“Ordinamento della professione di biologo”);
 - vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3 (“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”) e, in particolare, l’art. 9, comma 3;
- il Consiglio dell’Ordine dei Biologi del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta (OBPLV) adotta il seguente regolamento:

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il funzionamento delle Commissioni è disciplinato dal presente Regolamento e da eventuali procedure interne emesse successivamente.

Il supporto operativo e le funzioni di segreteria delle Commissioni sono assicurati dal personale della Segreteria dell’OBPLV.

Le Commissioni svolgono la propria attività con un livello appropriato di trasparenza, obiettività, responsabilità, riservatezza ed indipendenza.

Le Commissioni non hanno potere deliberante.

Art. 2 – Referente unico

Il Consiglio, su proposta di uno o più consiglieri, nomina il Referente della Commissione, per la sua indubbia competenza in materia.

Il Referente a sua volta propone i Componenti della Commissione e gli eventuali gruppi di lavoro.

I Componenti della Commissione sono da 2 a 4, solo in casi eccezionali per la tipologia di attività della Commissione e previa autorizzazione del Consiglio dell’Ordine il numero dei membri può essere elevato fino a un massimo di 5.

Il Referente fissa le date delle riunioni, formula l’ordine del giorno delle sedute e provvede a diramarlo, presiede le sedute, regolando la discussione e ne dà comunicazione al Consiglio dell’Ordine.

Il Referente opera altresì per quanto necessario al funzionamento della commissione stessa.

Il Referente presenta semestralmente al Consiglio dell’Ordine una relazione sull’attività svolta dalla Commissione. Tutte le spese devono essere autorizzate e ratificate dal Consiglio dell’Ordine, rispettando il regolamento dei rimborsi.

Il Referente agisce su mandato diretto del Consiglio dell’Ordine e decade a seguito delle dimissioni o per revoca del mandato da parte del Consiglio stesso.

Art. 3 – Componenti della commissione

I Componenti della Commissione non possono delegare né le proprie funzioni né l’eventuale rappresentanza in Commissione.

Il mandato dei Componenti della Commissione ha la durata deliberata dal Consiglio dell’OBPLV al momento della nomina del Referente della commissione.

I Componenti della Commissione decadono, inoltre, a seguito delle dimissioni o per revoca del mandato da parte del Consiglio.

Art. 4 – Riunioni

La Commissione si riunisce almeno 6 volte l’anno e ogni qualvolta si verifica una necessità emergente.



Le riunioni della Commissione sono convocate con un preavviso non inferiore a 10 giorni per posta elettronica.

Le riunioni sono valide quando è assicurata la partecipazione della metà più uno dei componenti.

I Componenti che non possono presenziare alle riunioni devono comunicarlo anticipatamente al Referente che, eventualmente provvederà, per ragioni di economia, a revocare la riunione non valida per assenza del numero minimo prescritto dei componenti.

Il Referente, qualora lo ritenga necessario ed opportuno può convocare, esperti in possesso di particolari e pertinenti conoscenze scientifiche che possono contribuire all'espletamento delle funzioni della Commissione stessa, dandone comunicazione ai componenti della Commissione e al Consiglio dell'Ordine.

In caso di mancata presenza a 3 (tre) riunioni consecutive, i Componenti della Commissione si considerano dimessi e si provvede alla loro sostituzione.

Art. 5 – Verbali

Per ogni riunione della Commissione è redatto verbale la cui stesura può essere effettuata con l'ausilio di strumenti di registrazione.

Il verbale deve essere letto ed approvato al termine della riunione, oppure ratificato nella riunione successiva.

I pareri, le istruttorie o le valutazioni di natura tecnica sono trasmessi dal Referente al Consiglio dell'Ordine per le decisioni di competenza.

Art. 6 – Procedure di lavoro e utilizzo dei documenti

Per ogni argomento in discussione viene predisposto un documento di lavoro.

I risultati e le conclusioni sono trascritte in una relazione che viene assunta agli atti.

I pareri e le valutazioni di natura tecnica sono validi quando sono assunti a maggioranza dei presenti.

I documenti della Commissione sono disponibili per i componenti della stessa, ma non possono essere diffusi senza una specifica autorizzazione del Referente e la ratifica del Consiglio dell'Ordine. In caso di utilizzo di materiale prodotto dalla Commissione, i componenti la Commissione e i Referenti sono tenuti a citarne la fonte.

Art. 7 – Definizione del programma annuale

Entro i primi due mesi dell'anno la Commissione approva il piano annuale o pluriennale di attività tecnico-scientifiche tenendo conto delle priorità di intervento e dei relativi obiettivi individuati, coordinandoli con quelli indicati dal Consiglio dell'Ordine.

Il Referente propone alla Commissione una bozza di programma annuale.

Il programma annuale viene approvato dalla Commissione con apposita decisione.

Il Referente invia una copia del programma approvato, unitamente ad un bilancio preventivo di spesa per l'anno, al Consiglio dell'Ordine affinché lo assuma agli atti.

In caso di ulteriori non prevedibili esigenze che emergono nel corso dell'anno, la Commissione può apportare integrazioni ed emendamenti al programma, dandone notizia per conoscenza al Consiglio dell'Ordine.

I componenti la Commissione e il Referente dovranno prevedere inoltre, nell'arco della loro permanenza in OBPLV, una ricerca e sviluppo nella tematica della Commissione.

Art. 8 – Gettoni di presenza e spese

Al Referente e ai componenti della Commissione è riconosciuto per la partecipazione alle riunioni o per la presenza per conto dell'OBPLV presso Istituzioni (Ministeri, Università ecc.) un gettone di presenza più le spese di trasferta sostenute per lo svolgimento del suo mandato

A tutti i Componenti che, su mandato specifico della Commissione o del Referente svolgano specifici incarichi, che prevedano trasferte, saranno riconosciute le spese di trasferta, le stesse, dovranno essere autorizzate preventivamente dal Presidente del Consiglio dell'Ordine.

I tempi e i modi per il riconoscimento del gettone e delle spese di trasferta sono quelli previsti dal Regolamento dei rimborsi in essere nell'OBPLV.

Il presente regolamento è approvato dal Consiglio dell'Ordine dei Biologi del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta nella seduta del 6 marzo 2025 e sarà esecutivo dal momento della approvazione da parte della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Biologi.